



## DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ASCENSORE IN SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA RIO FINALE E VIA T. SIGNORINI

### Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Riomaggiore affida la gestione dell'esercizio dell'ascensore che collega piazza Rio Finale con Via Telemaco Signorini a partire dal 01.09.2014. Tale data potrà essere anticipata nel caso in cui il responsabile dell'ufficio tecnico richieda, per motivi di urgenza, all'aggiudicatario provvisorio di cominciare lo svolgimento del servizio ovvero posticipata nel caso in cui gli organismi autorizzati esprimeranno riserve sul funzionamento.

La durata del contratto è pari a sei anni prorogabile per ulteriori sei. La proroga opererà in modo automatico, salvo che uno dei due contraenti non dichiarerà di non volersene avvalere quanto meno tre mesi prima della scadenza. In capo al Comune è prevista la possibilità di evitare la proroga del contratto con comunicazione da fornire al gestore almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza ove il recesso sia fondato su motivi di interesse pubblico o per rispondere ad esigenze sociali.

### Art.2 - Impianto

L'impianto è costituito da un ascensore elettrico a puleggia di frizione verticale in vano di cemento armato guidato su guide rigide della portata di Kg. 900 capienza 12 persone. Accesso alla struttura tramite due stazioni poste al piano zero e uno. Quella al piano zero situata in prossimità dell'imbocco della galleria in piazza Rio Finale quella al piano uno sulla Via T. Signorini dalla quale si accede al vano di corsa tramite passerella pedonale. A circa metà del vano corsa è presente una porta di emergenza collegata tramite scale alla stazione di terra.

L'impianto è dotato di telecamere a circuito chiuso per la sorveglianza degli accessi e permanentemente presidiato durante il funzionamento.

### Art. 3 – Orari

Il gestore dell'impianto dovrà garantire l'apertura dello stesso, come minimo, nelle seguenti fasce orarie:

- a) Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8,30 - 13.00 e 14.30 - 19.00;
- b) Dal 1° novembre al 31 marzo: 8,30 - 12.30 e 16.30-18.30.

Restano fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate dal Responsabile di esercizio in relazioni a contingenti eventi tecnici o metereologici.

Qualora le sospensioni possano essere programmate sarà cura del gestore darne comunicazioni tramite l'apposizione di avvisi alla popolazione.

In ogni caso dietro apposita richiesta, la Giunta Comunale, sentito il responsabile del servizio, potrà disporre variazioni agli orari sopracitati. Resta inteso che il responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà, senza costi aggiuntivi per l'Ente, chiedere al gestore di

modificare gli orari di apertura obbligatoria aumentando le fasce orarie nel limite massimo di un'ora al giorno e modificando i termini finali e iniziali nei limiti di mezz'ora.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ritenga di oltrepassare tali limiti il gestore potrà accettare tali proposte richiedendo una diminuzione del canone nella misura massima al 2% dell'importo annuale stabilito in sede di stipula del contratto di affidamento.

#### Art. 4 – Oneri del Gestore

Il gestore si assumerà gli oneri relativi a:

- a) gestione dell'impianto come previsto dal relativo regolamento di esercizio approvato dall'USTIF e all'attuazione ed alla pronta esecuzione di quanto prescritto dalla USTIF stessa relativamente alla sicurezza dell'impianto.
- b) Il rassetto la pulizia dell'impianto e delle sue pertinenze
- c) L'apertura e la chiusura degli accessi, e la custodia dell'intero impianto
- d) Gli stipendi ed i salari e relative contribuzioni ed eventuali assicurazioni al personale addetto al servizio assunto dal gestore
- e) L'assunzione di ogni responsabilità civile e penale inerente alla gestione dell'impianto e del servizio.
- f) La stipula di idonea polizza assicurativa come meglio specificato nel prosieguo.
- g) La presentazione di una relazione relativa alla gestione dell'impianto evidenziando i dati di bilancio
- h) Una penale di 100,00 € giornalieri per la mancata erogazione del servizio dovuta a cause non connesse a fermi decretati dal Responsabile di esercizio, da eventi meteorologici, o cause tecniche non riconducibili a cattivo uso e/o cattiva manutenzione degli impianti.

#### Art. 5 Diritti del comune

Il Comune vigilerà sulla gestione dell'impianto anche tramite ispezioni alle strutture, quando ritenuto opportuno. In relazione a ciò personale e funzionari dei rispettivi servizi comunali avranno libero accesso all'impianto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### Art. 6 Responsabilità del gestore

Il gestore ha la responsabilità della gestione e del funzionamento dell'impianto sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico, e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla gestione del personale, all'assegnazione degli incarichi, ai rapporti con terzi ai danni a cose e persone che dovessero verificarsi nell'esercizio.

A tal proposito il gestore è tenuto a stipulare presso qualificata società di assicurazione una polizza inerenti i rischi a persone e verso prestatori di lavoro (RCO) e per danni a cose e animali con un massimale non inferiore a quanto stabilito in sede di selezione del gestore.

#### Art. 7 Consegna dell'impianto

Lo stato dell'impianto e la sua consistenza di beni e attrezzature presenti dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio da personale delle parti all'atto della presa a carico del gestore e allegato al processo verbale di passaggio di consegna.

Tutti i beni dati in consegna dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovavano salvo il normale deterioramento. I danni che non rientrano nel normale decadimento dovranno essere rifusi dal gestore.

Al termine del contratto dovrà essere redatto altro verbale in contraddittorio tra le parti con la ricognizione dei beni.

#### Art.8 Contratti collettivi di lavoro

Il gestore si obbliga ad osservare tutte le norme riguardanti il rapporto di lavoro con i propri dipendenti ed in special modo i contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre si obbliga a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme di cui al D.L.vo 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. I menzionati vincoli obbligano il gestore qualunque sia la natura della sua attività industriale o artigianale e dimensione della stessa e da ogni altro suo stato giuridico ed economico

#### Art 9 Compenso al gestore

Il compenso del gestore sarà costituito dai proventi ricavati dalla gestione. Il gestore è obbligato ad applicare le seguenti tariffe agevolate ai residenti nel Comune di Riomaggiore:

corsa singola € 1,00;

giornaliera: € 2,50;

mensile: € 20,00;

semestrale: € 80,00;

annuale: € 120,00.

Resta inteso che in ogni caso tali tariffe si intenderanno immediatamente ribassate ove, salvo per soggetti affetti da handicap, il gestore deciderà nella sua autonomia di prevedere prezzi preferenziali per altre categorie.

#### Art. 10 Clausola risolutiva

Nel caso si verificassero inadempienze contrattuali espresse nel presente disciplinare o inefficienze nella gestione o ritardi nell'assolvimento degli oneri contrattuali l'amministrazione provvederà a contestare in forma scritta tramite raccomandata A.R. al gestore tale situazione. Il gestore potrà, senza frapporre indugi, rispondere con proprie controdeduzione. L'amministrazione si riserva, valutate tali controdeduzioni di richiedere la risoluzione del contratto se le stesse saranno valutate non congrue. Nel caso di gravi inadempimenti o anche se non gravi siano ripetuti; e nel caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti l'amministrazione potrà recedere di diritto dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### Art 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo. 196/2003 il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dell'impianto.

#### Art. 12 Controversie

Le eventuali controversie tra il gestore e l'amministrazione saranno risolte rivolgendosi al tribunale ordinario competente (Foro della Spezia)

### Art. 13 Cauzione

Il gestore aggiudicatario sarà tenuto a versare in sede di stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al gestore che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale dovrà riportare l'espressa rinuncia da parte del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del C.C.

L'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Riomaggiore; la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza di ogni controversia.

La suddetta garanzia può essere, a scelta dell'offerente, bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari purchè inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/1993 n. 385 autorizzati dal ministero dell'Economia

Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione decidesse di valersi, in tutto o in parte. Durante l'esecuzione del contratto.

Il gestore potrà ottenere lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, qualora nulla osti, su presentazione di regolare istanza scritta.

### Art. 14 Disposizioni generali

Il gestore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico.

Il gestore assume inoltre, a pena nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso.